



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
227	14-06-2023

Servizio: AREA TECNICA - Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni

Responsabile del Servizio: FALCHI MATTEO

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ACQUATICO-SPORTIVO COMUNALE PER ANNI 4 (QUATTRO)" CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI QUATTRO- INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CIG: 9883842471 CPV: 92610000-0
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato dalla Giunta Comunale, per la presentazione al consiglio comunale, con deliberazione n.92 del 16.09.2022;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.42 del 22.12.2022;
- la Sezione strategica del DUP 2023-2025 ed in particolare l'Indirizzo strategico Sport;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.06.2023 con la quale si approvava, con riferimento al servizio di gestione del centro acquatico-sportivo Comunale, la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ai sensi del D.Lgs. 201/2022), unitamente al piano economico e lo schema di convenzione;

RILEVATO che nella suddetta deliberazione si osservava, tra l'altro:

“evidenti ragioni tecniche e di efficienza economica impongono di selezionare parallelamente il gestore in modo da garantire l'apertura del complesso senza soluzione di continuità per evitare che la vasca, piena, resti inattiva e non costantemente mantenuta;

-in base alla tipologia dell'impianto sportivo realizzato e, quindi, ai correlati fattori capaci di indicare la potenzialità produttiva delle attività praticate, dalle tariffe applicabili, al bacino d'utenza, ecc., il servizio di specie può essere classificato, nel suo complesso, come servizio a rilevanza economica, in quanto la gestione - per la durata prevista -

POTREBBE consentire, con le variabili indicate nella relazione, una remunerazione dei fattori di produzione”;

-trattandosi, quindi, di servizio di interesse economico generale a rilevanza locale, secondo la definizione contenuta nel D.Lgs 201/2022, di recente entrato in vigore, è evidente il “favor” del legislatore, in caso di affidamento all'esterno, verso “il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare

l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore";

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli appalti pubblici), ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera vv), che definisce la «concessione di servizi» *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio legato alla gestione dei servizi.”*

VISTO il nuovo codice dei contratti –D.lgs. 31 marzo 2022- entrato in vigore il 1° aprile 2023 - la cui efficacia, peraltro, è stata posticipata al 1 luglio 2023- che, sottintendendo la definizione eurounitaria di “concessione”, declina all'art 177 le modalità di trasferimento del rischio di “domanda” e del “rischio operativo” affinché un contratto possa considerarsi “concessione”;

DATO ATTO che l'art 187 del citato decreto legislativo 36/2022, codificando gli arresti giurisprudenziali in materia di affidamento dei contratti di concessione intervenuti sotto la vigenza del vecchio testo normativo, testualmente dispone all'art 187: *“1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.”*

VISTO l'art. 1 del D.L.76/2020 conv. con mod. nella L.120/2020 come integrato dall'art 51 del D.L 77/2021 conv. con mod. nella L.108/2021, in merito alle modalità di affidamento dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023;

RILEVATO che risulta necessario procedere immediatamente all'indizione delle procedure per l'affidamento della concessione in oggetto;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

-non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

-nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 (testo integrato ulteriormente dal Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, art. 1, commi 1 e 2), ai sensi del quale:

- *comma 1: Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b.....;*

- *comma 2: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono, comunque, gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai

sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*

DATO ATTO:

- che gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza in quanto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *“...Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;*

- che, tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

- non sono in vigore Convenzioni CONSIP con oggetto coincidente con la fattispecie per cui si procede (Concessione di impianto natatorio);

- che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure[...]”;*

VALUTATO che:

-l'oggetto del contratto e le relative clausole essenziali, sono specificate nella bozza di Convenzione e nel PEF approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. – 13 del 13.06.2023 nonché nello schema di lettera invito;

-il contratto, in considerazione dell'importo, sarà stipulato con la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

-Il valore stimato della concessione, come risultante dal PEF, al netto di IVA è:

-annui **€ 609.816;**

-per 4 (quattro) anni di affidamento **€ 2.439.816;**

-con l'opzione di rinnovo **€ 4.879.816** (ulteriori 4 anni).

-Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;

-le procedure di scelta del contraente saranno ai sensi del D.L.76/2020 conv. con mod. nella L.120/2020 come integrato dall'art 51 del D.L 77/2021 conv. con mod. nella L.108/2021, e quindi si avvierà procedura negoziata alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno chiesto di partecipare a seguito della pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse;

-le offerte saranno selezionate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 70 punti al progetto tecnico e di 30 punti all'offerta economica;

-l'offerta economica sarà costituita dal canone annuo offerto che dovrà essere maggiore di quello a base di gare pari ad **€ 1.000,00** oltre IVA 22% ANNUI

DATO ATTO che:

- il principio di economicità sarà garantito dalla circostanza in cui è stata effettuata una ricerca di mercato degli operatori economici, tramite pubblicazione di apposito avviso;
- il principio dell'efficacia sarà rispettato, in quanto l'affidamenti non sarà assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;
- il principio della tempestività sarà assicurato dai termini che fissati dalla procedura;
- il principio della trasparenza è garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

RITENUTO di procedere, per i motivi espressi in premessa all'indizione della procedura in oggetto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente attraverso procedure negoziate, condotte con il portale ARCA, denominato "SINTEL";

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO, inoltre:

- del D.Lgs. 50/2016;
- degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la competenza ai sensi dell'art.:

- dell'articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n. 05/2022;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione della sottoscrizione digitale da parte del sottoscritto;

DETERMINA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere, per i motivi espressi in premessa all'adozione della premessa determina a contrarre per l'indizione della procedura di affidamento SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ACQUATICO-SPORTIVO COMUNALE ai sensi del D.L.76/2020 conv. con mod. nella L.120/2020 come integrato dall'art 51 del D.L 77/2021 conv. con mod. nella L.108/2021;
- di dare atto che:
 - la procedura sarà condotta attraverso la piattaforma telematica SINTEL;
 - il contratto, in considerazione dell'importo, sarà stipulato con la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
 - Il valore stimato della concessione, come risultante dal PEF, al netto di IVA è:
 - annui **€ 609.816;**
 - per 4 (quattro) anni di affidamento **€ 2.439.816;**
 - con l'opzione di rinnovo **€ 4.879.816** (ulteriori 4 anni).
 - Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
 - l'offerta economica sarà costituita dal canone annuo offerto che dovrà essere maggiore di quello a base di gare pari ad **€ 1.000,00** oltre IVA 22% ANNUI

-le procedure di scelta del contraente saranno ai sensi del D.L.76/2020 conv. con mod. nella L.120/2020 come integrato dall'art 51 del D.L 77/2021 conv. con mod. nella L.108/2021, e quindi si avvierà procedura negoziata alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno chiesto di partecipare a seguito della pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse;

-le offerte saranno selezionate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 70 punti al progetto tecnico e di 30 punti all'offerta economica;

-di approvare:

- l'avviso di manifestazione di interesse

- lo schema di lettera invito ed i relativi allegati per l'espletamento delle procedure di gara;

-di dare atto che:

- il codice identificativo di gara è il seguente: CIG: 9883842471

- il codice di classificazione dell'oggetto del contratto è il seguente: CPV: 92610000-0

-di adeguare una volta conclusa la procedura, gli strumenti di programmazione dell'ente;

-tutti gli atti della procedura saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'Ente;

-il RUP della presente procedura è il sottoscritto geom. FALCHI MATTEO;

-di dare atto, infine, che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione della sottoscrizione digitale da parte della sottoscritta;

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio

FALCHI MATTEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.